

Comune di Traona
(Provincia di Sondrio)



**PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO**

VIGENTE D.C.C. 30.11.2009 n°. 37 B.U.R.L. 17.02.10 n°. 7
VARIANTE 1 D.C.C. 20.12.2013 n°. 39 B.U.R.L. 26.03.14 n°. 13

2[^] VARIANTE
PIANO DELLE REGOLE

OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI:
Determinazioni definitive

C05-V2.2 O.C. SCALA: 1: 2.000

Pianificazione territoriale:

gennaio 2018

Dott. arch. Giuseppe Tettamanti *iscr. albo di Como n°. 165-A*

Dott. arch. Marco Malinverno *iscr. albo di Como n°. 2121-A*

via Palestro, 15 - 22100 Como

tel. 031.49.72.940

mail: giuseppetettamanti46@gmail.com

mail: marcomalinverno.architetto@gmail.com

ADOZIONE	D.C.C. 14.07.2017 n°. 14
COMPATIBILITA' P.T.C.P.	Provvedimento 05.12.2017 n°. 1161
COMPATIBILITA' P.T.R.	D.G.R. 11.12.2017 n°. 7513
OSSERVAZIONI/APPROVAZIONE	D.C.C. 29.12.2017 n°. 41

PREMESSA

A seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito della D.C.C. 14.07.17 n°. 14 di adozione della 2^ variante Piano di Governo del Territorio vigente (BURL 26.03.14 n. 13) sono giunte al protocollo comunale n. **25** osservazioni nei termini di legge (30.09.17).

Relativamente ai pareri A.R.P.A. ed A.T.S. regolarmente richiesti ai sensi dell'art. 13, sesto comma, L.R. 12/05 è stato reso con lettera prot. ric. 22.09.17 n° 3901 quello di competenza ARPA.

COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P. e CONFORMITÀ CON IL P.T.R.

Il comune di Traona ha provveduto a trasmettere:

- alla Provincia di Sondrio, ai sensi del pari art. 13, quinto comma, i relativi atti ed elaborati (con nota 29.08.17 prot. 22128) chiedendone nel contempo l'attivazione della procedura di valutazione di compatibilità con il P.T.C.P. e relativa risposta prot. ric. 15.09.17 n. 3761;
- alla Regione Lombardia i medesimi atti ai sensi dell'ottavo comma per l'espressione della valutazione di competenza.

Tali adempimenti hanno comportato un adeguato confronto con il comune stesso, concretizzatosi negli incontri del 17.11.17 presso la Provincia e del 21.11.17 presso la Regione.

A- Provincia

Con determina dirigenziale 5.12.2017 n. 1161, la Provincia di Sondrio, in sede di valutazione di compatibilità con il PTCP e di modifiche non sostanziali ad esso introdotte, ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di quanto dettagliatamente indicato nella relazione istruttoria.

Rispetto a tale documento si rassegna quanto appresso replicato, seguendo la sequenza degli argomenti ivi trattati:

1 - Stato della pianificazione locale

- a) La prima variante PGT, approvata con DCC 20.12.2013 n. 39, costituisce ad ogni effetto, come dichiarato nel corso del confronto regionale del 21.11.2017, il nuovo Documento di Piano rispetto all'edizione connessa al PGT vigente (DCC 30.11.2009 n. 37). Ne deriva che la sua validità scada il 20.12.2018, prorogabile peraltro con le scadenze e le modalità stabilite dall'art. 5 comma 5 L.R. 31/14 come modificato dall'art 1 lett. e) L.R. 16/17, fatta salva ovviamente l'opzione di variarne le previsioni in fase precedente.
- b) Dagli undici punti programmatici elencati nella relazione illustrativa, si evincono gli obiettivi perseguiti dalla variante, tenuto conto dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente e delle criticità interpretative via via emerse a livello cartografico e normativo, con le conseguenti complicità e incertezze manifestate nell'esperire iniziative ed interventi sul territorio, di interesse pubblico/generale ovvero privato.

Non si è trattato quindi di perseguire un mero modello di espansione in risposta a singole e puntuali esigenze dei cittadini ma di proporre un riordinamento insediativo che, attraverso una debita selezione, qualificasse in primis la città pubblica e le sue prerogative prioritarie di servizio agli utenti anche di tipo infrastrutturale, e contestualmente operasse una significativa inversione di tendenza sul consumo di suolo, consolidando il decremento della capacità abitativa come più avanti dimostrato. Orientamento che può meglio esplicarsi nell'intraprendere il riesame ed il rinnovo organico del Documento di Piano secondo gli indirizzi e le scadenze attribuite a Regione e Provincia dall'art. 5 comma 3 L.R. 31/14 e s.m.i.

2 – Bilancio ecologico

Si confermano i chiarimenti e le risultanze conseguite in sede di confronto del 17.11.2017. Ne è scaturita la riformulazione aggiornata del prospetto inserito nella relazione e l'adeguamento della tavola A03.09.V2, dai quali si evince, applicando alle specificità locali del tessuto urbanizzato le definizioni dettate dall'art. 10 comma 1 lett. a) L.R. 12/05 e dall'art. 2 comma 1 L.R. 31/14 cit., che il bilancio ecologico è minore di zero e di conseguenza compatibile ai sensi di Legge.

Esso infatti scaturisce da un incremento di consumo di suolo di mq 8.440 e dal contemporaneo decremento di mq 8.802, pari a – mq 362, quantità ulteriormente diminuita a – mq 371 per effetto delle determinazioni controdeduttive assunte in fase di esame delle osservazioni pervenute dopo l'adozione della variante.

Il tutto dettagliatamente descritto nei prospetti allegati alle relazioni di variante.

3 – Difesa del suolo

Non rileva nessuna criticità.

4 – Ambiti di trasformazione

Premesso che le schede descrittive degli ambiti riconfermati sono oggetto di ricontrollo e ricomposizione soprattutto in ordine al completo rifacimento delle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di evitare ogni disomogeneità e incoerenza prescrittiva, l'ATR 4 subisce un significativo ridimensionamento ed una identificazione più compatta, proprio per non compromettere il valore paesaggistico rappresentato dall'areale agricolo contermina.

Gli ambiti derivanti dalla suddivisione dell'ATA 1 (con la modifica di destinazione in residenziale della parte nord). L'ATR1b e ATR3 vengono come tali riproposti e regolati; analogamente per quelli di nuova istituzione in quanto non strettamente insistenti nel tessuto urbano consolidato, secondo quanto convenuto durante il richiamato confronto istituzionale.

5 – Dimensionamento aggiornato del PGT

Dalla documentazione accessibile del PGT si evince che, ribadendo quanto prima anticipato nel presente elaborato, la capacità insediativa teorica globale di Piano, pari a 5.326 abitanti fu ridotta a 5.238 abitanti in occasione della prima variante. Ora diminuisce a 5.213 unità in esito al cennato decremento di consumo di suolo ed alla fattispecie di modifiche della destinazione urbanistica da tessuto residenziale di completamento a verde privato vincolato inedificabile.

6 – Norme Tecniche di Attuazione

A fronte del riconoscimento dell'abrogazione dell'edizione vigente, sostituita da un testo che riduce pagine (da 173 a 41) e dispositivi (da 62 a 37), si provvede ad introdurre le specificazioni ed i suggerimenti proposti.

7 – Parere conclusivo

Atteso che elementi e previsioni di carattere prescrittivo e prevalente sul territorio di Traona risultano nel complesso adeguatamente recepiti nello strumento urbanistico comunale e che il bilancio ecologico derivante dall'istruttoria è dimostrativamente di valore negativo nonché qualitativamente compatibile con il processo valutativo/ambientale effettuato, il parere di compatibilità provinciale è favorevolmente confermato.

B – Regione

Con DGR 11.12.2017 n. 7513 la Regione, a seguito di verifica dell'assunzione degli obiettivi del P.T.R., approvato con DCR 19.01.2010 n. 951, da parte della variante adottata, ha espresso il parere di competenza a mente dell'art. 13 comma 8 LR. 12/05 cit. con esito favorevole condizionato al recepimento delle prescrizioni afferenti i richiamati obiettivi prioritari di interesse

regionale e sovraregionale, di cui all'allegato "A" della pari DGR, soprattutto la mobilità relativa alla s.s. n. 38, variante Fuentes-Tartano (tratto Cosio- Tartano).
Esaminato tale documento, peraltro assolutamente coerente con le risultanze emerse dal cennato confronto del 21.11.2017, si provvede ad adeguare gli elaborati di variante con le seguenti considerazioni:

1 - Contenuti della variante rispetto agli obiettivi del P.T.R. ed ai disposti della LR. 12/05

Rileva sottolineare, a valere come premessa, che le criticità sollevate in ordine alla necessità di ricondurre alcuni ambiti di variante al rango AT (Ambiti di Trasformazione), rispetto alla classificazione TRC assegnata, per maggiore coerenza con la definizione impressa dall'art. 10 comma 1 lett. a) LR. 12/05 cit. anche ai fini di verificare il bilancio ecologico (comunque obbligatoriamente minore o uguale a zero, ai sensi dell'art. 5 LR. 31/14 e s.m.i.), sono rientrate a seguito degli adeguamenti introdotti per le analoghe valutazioni effettuate dalla Provincia nel provvedimento di compatibilità con il PTCP 5.12.2017 n. 1161 come riportato al precedente paragrafo A.

Per quanto attiene la tematica della conformità della variante stessa con gli obiettivi generali del PTR, atteso che si provvede ad inserire nella relazione espliciti riferimenti al sistema territoriale di appartenenza, per attestarne la sostanziale coerenza con l'azione amministrativa-strategica attivata, occorre precisare che fra gli elaborati costituenti la 1^ variante PGT 2013, base formalmente acquisita per l'apprestamento della presente variante e dei relativi dovuti raffronti, sono annoverate tavole e inquadramenti esplicativi degli indirizzi del PTR in quanto all'epoca vigente.

Si concorda altresì con l'opportunità di rimandare un confronto più complessivo in occasione del rinnovo organico del Documento di Piano cui commisurare le effettive interconnessioni fra il livello pianificatorio ed eco-ambientale comunale e sovraordinato.

Rispetto agli obiettivi quantitativi di sviluppo dei vari comparti funzionali, si ribadisce quanto esposto e chiarito nella replica alla posizione espressa sul punto dalla Provincia nel cennato paragrafo A.

Merita inoltre precisare che la variante riduce l'ambito produttivo artigianale contemplato dal PGT vigente, introducendo tuttavia una importante novità normativa per i settori economici: trattasi della unificazione delle destinazioni produttive di tipo secondario e terziario, escludendo le grandi strutture di vendita, secondo la disciplina impressa dagli artt. 21.4, 21.5, e 22.2 delle NTA variate.

2 – Aspetti geologici

Non si sono riscontrate particolari criticità.

3 - Obiettivo prioritario di interesse regionale per la mobilità

Il territorio comunale è interessato dalla previsione infrastrutturale relativa alla variante s.s. n. 38 come prima anticipato.

Dato atto che la configurazione a semplice carreggiata, II° stralcio, è in avanzata fase di realizzazione, i supporti progettuali sono costituiti dall'edizione definitiva approvata dal CIPE (delibera 23.03.12 n. 21) e dalla soglia esecutiva approvata da ANAS il 18.12.14.

Inoltre il futuro assetto completo a doppia carreggiata è tuttora assistito dal progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera 2.12.05 n. 151).

Mentre la variante ha conformemente recepito il tracciato a semplice carreggiata, la mancata ricomprensione negli elaborati della futura configurazione richiede la necessità di provvedervi in sede di approvazione a mente dell'art. 13 comma 7 LR. 12/05 cit., mediante l'introduzione di opportuno richiamo a detto progetto definitivo.

Occorre di conseguenza esplicitare nella normativa di variante idonei riferimenti alla disciplina dettata dall'art. 102 bis LR. 12/05 e dai derivanti criteri attuativi stabiliti dalla DGR 3.12.08 n.

VIII/ 8579, riconoscendo comunque che rispetto alle previsioni infrastrutturali sopra illustrate non sussistono incompatibilità fisiche e funzionali nel riassetto insediativo proposto dalla variante.

OSSERVAZIONI

Con riferimento alle cennate osservazioni, l'analisi dei relativi apporti e proposte ha condotto alle determinazioni controdeduttive riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, le cui risultanze più significative sono rappresentate dalla ulteriore diminuzione di consumo di suolo, mq 9, per un totale di – mq 371 (362 + 9) e dalla riduzione di capacità insediativa teorica globale di Piano pari a – 25 abitanti: infatti a fronte di un trend demografico di prima residenza positivo dal censimento 2011 (abitanti 2.536), al 1.01.2017 (abitanti 2.735), questa variante riduce la stessa capacità a 5.213 unità, nel PGT originario calcolata in abitanti stabili/fluttuanti 5.326 (mc. 798.911/150), diminuita a 5.238 in sede di prima variante.

Richiamato il parere A.R.P.A., se ne prende atto rimandando alla fase attuativa del P.G.T. le raccomandazioni ivi contenute.

CONCLUSIONI

La presente relazione, elaborato C05-V2-OC, include la formulazione singolarmente motivata delle determinazioni controdeduttive, mentre le tavole C05-V2.1-OC ne rappresentano l'identificazione territoriale.

Le tavole C05-V2.3=C ne descrivono inoltre il bilancio ecologico.

L'introduzione delle modifiche conseguenti alle prescrizioni provinciali e regionali ed all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni comporta l'aggiornamento della documentazione coinvolta della variante, tramite la redazione dell'edizione definitiva, prima della pubblicazione sul B.U.R.L. ai fini del conseguimento dell'efficacia giuridica, con riscontro comunque immediato riservato alle componenti conformative (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) in questa sede.

Gli elaborati non interessati dai suddetti adempimenti compresi la dichiarazione di sintesi ed il parere motivato finale connessi alla procedura di VAS, restano invariati e pertanto sono suscettibili di mera ratifica in sede di deliberazione consiliare di approvazione.

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
EST 1 ■	1.08.17 n. 3184	Broglia Gianfranco Gosparini Margherita	Modificare la destinazione agricola dei mappali di proprietà in completamento residenziale.	<p>L'area in esame non è inclusa in nessuno degli ambiti di trasformazione e tutela ambientale sovraordinata (in particolare "terrazzamenti").</p> <p>Risulta altresì ricompresa entro un tornante della s.p. n. 6 caratterizzata da edifici distribuiti lungo il ciglio a valle.</p> <p>La destinazione residenziale denota pertanto requisiti di sostenibilità urbanistico-ambientale, atteso che il connesso consumo di suolo rientra nel bilancio ecologico generale di variante inferiore comunque a zero.</p> <p>L'area dovrà identificarsi come ATR 14 e le modalità attuative saranno espletate con la procedura del titolo abilitativo convenzionato.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
OVEST 2 ■	13.09.17 n. 3734	Manni Simone	Stralciare la parte di proprietà ricadente nell'ambito ATR4 ed inserirlo in zona agricola.	<p>Considerata la volontà dell'osservante nonché la posizione espressa dall'UTC sull'ambito ATR 4 (osserv. N. 15), attesa la continuità territoriale assicurata all'ambito AA, la determinazione controdeduttiva è positivamente espressa, costituendo peraltro decremento di consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
OVEST 3 ■	19.09.17 n. 3812	Sandrini Eda	Inserire in ambito TRC2 i terreni di proprietà ora parte classificati come ATR4 e parte come agricola.	<p>Attesa la insussistenza di vincoli sovraordinati suscettibili di rivelare connotati ambientalmente ostativi, considerato l'esito dell'osservazione n. 2, nonché la necessità di assicurare una assetto urbanistico compatto compensando il consumo di suolo, peraltro rientrante nel bilancio ecologico generale di variante inferiore comunque a zero, si provvede a ridisegnare geometricamente l'area, denominata ATR4 sub C, dove le modalità attuative saranno esplicate con la procedura del titolo abilitativo convenzionato.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
EST 4 ■	20.09.17 n. 3837	Marchetti Gianni	Riclassificare il lotto di proprietà da ambito agricolo a TRC2.	<p>L'area interessata denota caratteristiche conformi alla definizione di tessuto urbano consolidato.</p> <p>Ne deriva che la riclassificazione in ambito TRC2 non ne contempla il concorso al calcolo di consumo di suolo.</p> <p>Tuttavia le modalità attuative saranno esplicate con la procedura del titolo abilitativo convenzionato.</p> <p>Parzialmente accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
EST 5 ■	20.09.17 n. 3838	Pensa Luciana	Inserire in ambito agricolo il lotto di proprietà ora classificato TRC 2.	<p>Considerata la volontà dell'osservante, nonché la continuità assicurata all'ambito AA, la determinazione controdeduttiva è positivamente espressa, costituendo peraltro decremento di consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>
OVEST 6 ■	20.09.17 n. 3839	Bonini Linda	Riclassificare il lotto di proprietà da ambito agricolo a TRC 2.	<p>L'area interessata denota caratteristiche conformi alla definizione di tessuto urbano consolidato.</p> <p>Ne deriva che la riclassificazione in ambito TRC2 non ne contempla il concorso al calcolo di consumo di suolo.</p> <p>Tuttavia le modalità attuative saranno esplicate con la procedura del titolo abilitativo convenzionato, dove in particolare dovrà prevedersi l'obbligo di cessione gratuita al Comune, per quanto di competenza, del sedime destinato a nuova sede stradale.</p> <p>Parzialmente accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
OVEST 7 ■	20.09.17 n. 3840	Piccapietra Modesto	Riclassificare il lotto di proprietà da TRC 2 a VPV.	<p>La richiesta non rivela elementi urbanisticamente ostativi in quanto l'area interessata denota una posizione conforme al tessuto urbano consolidato, pertanto indifferente ai fini del consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>
OVEST 8 ■	20.09.17 n. 3841	Della Mina Giacomo	Modificare la parte di proprietà inserita in ambito TRC 2 in ambito VPV.	<p>La richiesta non rivela elementi urbanisticamente ostativi in quanto l'area interessata denota una posizione conforme al tessuto urbano consolidato, pertanto indifferente ai fini del consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
EST 9 ■	20.09.17 n. 3842	Baraiolo Giorgio	Inserire in ambito TRC2 i terreni di proprietà ora classificati come zona agricola.	<p>Considerati i connotati insediativi sparsi del contesto, non sussistono condizioni urbanisticamente e ambientalmente ostative alla destinazione residenziale del sito, riconosciuto che il connesso consumo di suolo rientra nel bilancio ecologico generale di variante inferiore comunque a zero. L'area dovrà identificarsi con ATR 15 e le modalità attuative saranno esplicitate con la procedura del titolo abilitativo convenzionato.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
OVEST 10 ■	20.09.17 n. 3843	Lorenzoni Fermo	Inserire in ambito TRC2 i terreni di proprietà ora classificati come zona agricola.	<p>L'area appartiene all'ambito agricolo strategico, riconducibile ai compendi sottoposti a tutela prescrittiva sovraordinata, sui quali la presente variante non ha recato interferenze. Pertanto in questa fase, la determinazione controdeduttiva è negativa.</p> <p>Non accolta</p>



n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
OVEST 11 ■	20.09.17 n. 3844	Ambrosini Agostino	Modificare in VPV la destinazione del mappale di proprietà parte edificabile e parte agricola.	<p>La richiesta non rivela elementi urbanisticamente ostativi in quanto l'area interessata denota una posizione conforme al tessuto urbano consolidato, pertanto indifferente ai fini del consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>
OVEST 12 ■	21.09.17 n. 3867	SAGI s.r.l. Fiorini Siro Mentasti Laura	Ripерimetrare il comparto ATR4, assoggettando il conseguimento dei titoli abilitativi alla previa sottoscrizione di convenzione ex art. 28 bis DPR 380/01.	<p>Preso atto dell'assetto patrimoniale la ripерimetrazione richiesta è ammissibile, poiché i diritti edificatori in capo alle proprietà e le prerogative di interesse pubblico restano inalterati.</p> <p>Resta inoltre inteso che le modalità attuative possono ricondursi a titolo abilitativo convenzionato in luogo dell'approvazione di un P.A., ferma restando la classificazione ATR sub a) e sub b).</p> <p>Accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
EST 13 ■	22.09.17 n. 3877	Lusardi Pierina	Trasformare in destinazione agricola l'attuale classificazione APG.	<p>L'Amministrazione Comunale non ritiene conveniente sotto il profilo logistico né prioritario rispetto alle esigenze pubbliche il mantenimento dell'ambito APG in esame.</p> <p>Si concorda pertanto sulla modifica in AA, che costituisce peraltro decremento di consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>
OVEST 14 ■	23.09.17 n. 3903	Masolatti Katia e Maura	Trasformare in ambito TRC2 la parte di proprietà inserita in zona agricola.	<p>L'area interessata denota caratteristiche conformi alla definizione di tessuto urbano consolidato.</p> <p>Ne deriva che la riclassificazione in ambito TRC2 non ne contempla il concorso al calcolo di consumo di suolo.</p> <p>Tuttavia le modalità attuative saranno esplicate con la procedura del titolo abilitativo convenzionato più opportunamente ricollocata per assicurare una migliore compattezza territoriale.</p> <p>Parzialmente accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
15 ■	25.09.17 n. 3909	Ufficio Tecnico Comunale	Rettificare alcuni refusi cartografici ed inserire specificazioni nelle NTA; individuare area per trasferire il Centro Raccolta Differenziata, in attuale condizione di forte conflittualità con il contesto urbano di pertinenza; ricondurre a classificazione AA parte di lotto impropriamente in ambito ATR4.	<p>Considerato l'apporto collaborativo dell'ufficio per il perfezionamento dell'assetto pianificatorio proposto dalla variante, la determinazione controdeduttiva è favorevolmente espressa, con particolare citazione per la indicazione del sito, classificato APG, adatto al trasferimento del Centro Raccolta Differenziata.</p> <p>A tale proposito, stante le caratteristiche oro/morfologiche dell'area e la sua appartenenza ad una componente delle rete degli elementi paesistici a scala territoriale come disciplinata dall'art. 23.2 NTA adottate, l'impianto deve essere realizzato completamente in interrato, ripristinando profili e andamento naturale originari previa verifica di idoneità geologica.</p> <p>Accolta</p>
OVEST 16 ■	25.09.17 n. 3916	Mentasti Maria	Trasformare in destinazione agricola l'attuale classificazione APG dei terreni di proprietà.	<p>L'Amministrazione Comunale non ritiene conveniente sotto il profilo logistico né prioritario rispetto alle esigenze pubbliche il mantenimento dell'ambito APG in esame.</p> <p>Tuttavia la condizione di interclusività dell'area autorizza la riclassificazione VPV, indifferente ai fini del consumo di suolo appartenendo al tessuto urbano consolidato.</p> <p>Parzialmente accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
EST 17 ■	25.09.17 n. 3920	Fumelli Livio	Modificare in ambito VPV l'attuale destinazione TRC2 dei mappali di proprietà.	<p>La richiesta non rivela elementi urbanisticamente ostativi in quanto l'area interessata denota una posizione conforme al tessuto urbano consolidato, pertanto indifferente ai fini del consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>
OVEST 18 ■	25.09.17 n. 3923	Bonini Orcesina	Mantenere la destinazione ATR impressa dal PGT vigente.	<p>L'ambito ATR 6a può essere reintrodotta limitatamente alla proprietà dell'osservante come ivi perimetrata nel PGT vigente, riconosciuto che il connesso consumo di suolo rientra nel bilancio ecologico generale di variante inferiore comunque a zero.</p> <p>Parzialmente accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
OVEST 19 ■	26.09.17 n. 3941	Costruzioni Giovanni Tarca & C. s.a.s.	Estendere a tutti i terreni di proprietà la destinazione TRC2 sopprimendo la zona APG.	<p>L'Amministrazione Comunale non ritiene conveniente sotto il profilo logistico né prioritario rispetto alle esigenze pubbliche il mantenimento dell'ambito APG in esame.</p> <p>Si concorda pertanto sull'estensione dell'ambito TRC 2, considerata l'appartenenza al tessuto urbano consolidato. Tale modifica risulta indifferente ai fini del consumo di suolo.</p> <p>Tuttavia le modalità attuative devono ricondursi al titolo abilitativo convenzionato.</p> <p>Parzialmente accolta</p>
OVEST 20 ■	26.09.17 n. 3940	Mazzolini Cristian	Estendere al mappale di proprietà la destinazione TRC2, sopprimendo la zona APG.	<p>L'Amministrazione Comunale non ritiene conveniente sotto il profilo logistico né prioritario rispetto alle esigenze pubbliche il mantenimento dell'ambito APG in esame.</p> <p>Si concorda pertanto sull'estensione dell'ambito TRC 2, considerata l'appartenenza al tessuto urbano consolidato. Tale modifica risulta indifferente ai fini del consumo di suolo.</p> <p>Tuttavia le modalità attuative devono ricondursi al titolo abilitativo convenzionato.</p> <p>Parzialmente accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
OVEST 21 	27.09.17 n. 3964	SABER s.r.l.	Inserire parzialmente i mappali di proprietà in ambito AT per attività artigianali.	<p>L'area appartiene all'ambito agricolo strategico, riconducibile ai compendi sottoposti a tutela prescrittiva sovraordinata, sui quali la presente variante non ha recato interferenze. Pertanto in questa fase, la determinazione controdeduttiva è negativa.</p> <p>Non accolta</p>
EST 22 	28.09.17 n. 3985	Piccapietra Agnese	Classificare i terreni liberi di proprietà in zona agricola.	<p>Considerata la volontà dell'osservante, nonché la continuità assicurata all'ambito AA, la determinazione controdeduttiva è positivamente espressa, costituendo peraltro decremento di consumo di suolo.</p> <p>Accolta</p>

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
23 ■	29.09.17 n. 4013	Magrin Walter Papini Maurizio Arietti Aldo Gruppo Consiliare "Nuova Traona Democratica"	Mantenere la previsione del PGT vigente riferito al territorio agricolo, distinguendo le zone dove è consentita la costruzione di residenze e dove viceversa sono ammesse le costruzioni per il ricovero animali o per la lavorazione/stoccaggio dei prodotti della terra.	La materia è disciplinata dall'art. 24.1 NTA rifondata nella variante adottata. A parziale integrazione di tale novellato occorre specificare anche sulla scorta del confronto con Provincia e Regione, che nelle aree perimetrare come "parco agricolo" la realizzazione delle residenze dei soggetti aventi titolo non può essere disgiunta dalle connesse attrezzature/infrastrutture produttive, riparametrando altresì il lotto minimo di intervento a mq 5.000. Parzialmente accolta
24	29.09.17 n. 4017	Carnieletto Gianni Consiliere Comunale	Valutare l'opportunità di reperire area idonea alla ricollocazione del Centro Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, ora ubicato in zona Vallone.	La precedente osservazione n. 15 presentata dall'UTC, ha già evidenziato la necessità di ricollocazione del Centro Raccolta in esame, proponendo come opzione territoriale parte del comparto collocato lungo la s.p. al confine con il Comune di Cercino e classificato APG nella presente variante. Vale pertanto la medesima controdeduzione con le condizioni ivi prescritte. Presa d'atto favorevole

n°	Protocollo	Estensore	Sintesi contenuto	Controdeduzione
25 ■	20.09.17 n. 4040	MAX-FAR Imm.re	Annullare la convenzione stipulata in data 1.07.2011, inserendo come titolo abilitativo il permesso di costruire convenzionato.	Fatta salva la verifica del totale soddisfacimento degli obblighi convenzionali, di cui all'atto notarile citato (1.07.2011) le modalità attuative ivi stabilite possono ricondursi alla procedura del titolo abilitativo convenzionato. Parzialmente accolta

Bilancio ecologico conseguente alle determinazioni controdeduttive sulle osservazioni presentate alla D.C.C. 14.07.2017 n. 14 di adozione della 2^ variante PGT.

Quadro	Osservazioni n.	Ambito adottato mq	Ambito controdedotto mq	Bilancio mq
EST	1	AA 848	ATR 14 848	+ 848
OVEST	2+15	ATR 4 1.210	AA 1.210	- 1.210
OVEST	3 ^(*)	ATR 4 842	ATR 4 sub c 885	+ 43
EST	5		AA 243	- 243
EST	9	TRC 2 243	ATR 15 1.010	+ 1.010
EST	13	AA 1.010	AA 90	- 90
OVEST	18	APG 90	ATR 6a 418	+ 418
EST	22	AA 418	AA 785	- 785
				- 2.328
				+ 2.319

				- 9

^(*) mq. 885-842 = mq. 43 equivalente alla differenza indicata nella tavola recante il bilancio ecologico connesso alle osservazioni e controdeduzioni.

Le altre controdeduzioni comportanti modifiche d'ambito nel tessuto urbano consolidato o normative non costituiscono componenti di calcolo del consumo
d
i